


DECRETO AIUTI BIS



Con il DL 9 agosto 2022 n. 115, pubblicato sulla G.U. 9 agosto 2022 n. 185 ed entrato in vigore il 10 agosto 2022, sono state emanate ulteriori misure urgenti in materia di crediti d'imposta, politiche sociali, IVA e accise (c.d. decreto "Aiuti-bis").

Il DL 9 agosto 2022 n. 115 è stato convertito nella L. **21 settembre 2022** n. 142, pubblicata sulla G.U. 21 settembre 2022 n. 221 ed entrata in vigore il 22 settembre 2022, prevedendo alcune novità rispetto al testo originario.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 115/2022, tenendo conto delle modifiche apportate in sede di conversione in legge.

ARGOMENTO	DESCRIZIONE
<p>ART 1 Rafforzamento dei bonus sociali per energia elettrica e gas</p>	<p>L'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) dovrà rideterminare per il trimestre 1° ottobre - 31 dicembre 2022 l'ammontare del bonus sociale per la fornitura di energia elettrica.</p> <p>I bonus sociali elettrico, gas e idrico sono una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e idrica dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico.</p> <p>Sono stati gradualmente introdotti nel corso degli anni dalla normativa nazionale e successivamente attuati con provvedimenti di regolazione dell'Autorità.</p>
<p>ART 2 Disposizioni per la tutela dei clienti vulnerabili nel settore del gas naturale</p>	<p>Viene previsto che ai clienti vulnerabili, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ciascun venditore dovrà offrire il gas a condizioni contrattuali stabilite dall'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) e a un prezzo calmierato che rifletta il costo effettivo dell'approvvigionamento della materia prima e i costi efficienti del servizio di commercializzazione.</p> <p>Tali condizioni di tutela sono previste anche per il servizio di fornitura di ultima istanza.</p> <p>A modifica dell'art. 22, D.Lgs. n. 164/2000, sono considerati clienti vulnerabili i clienti civili:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (art. 1, c, 75, legge n. 124/2017); b) che rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse; d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi; e) di età superiore ai 75 anni.
<p>ART 3 Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale</p>	<p>Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.</p>

<p>ART 4 Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto trimestre 2022</p>	<p>Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad annullare, per il trimestre 1° ottobre - 31 dicembre 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. • le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
<p>ART 5 Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il quarto trimestre 2022</p>	<p>Si assoggetta all'aliquota IVA del 5%:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. Qualora le somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di luglio, agosto e settembre 2022; • le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia, contabilizzate per i consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022. <p>Per il quarto trimestre 2022, l'ARERA manterrà inalterate le aliquote degli oneri generali di sistema gas in vigore nel terzo trimestre 2022.</p>
<p>ART 6 Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale</p>	<p>Sono confermati anche per il terzo trimestre 2022, i crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale, già previsti nei trimestri precedenti. In particolare:</p> <p>1. Alle imprese energivore</p> <p>Le imprese i cui costi per kWh della componente energia elettrica, hanno subito un incremento del costo per kWh nel secondo trimestre 2022 superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, è riconosciuto credito di imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre 2022.</p> <p>Il costo dell'energia elettrica è calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi.</p> <p>2. Alle imprese gasivore</p> <p>Qualora il prezzo di riferimento del gas naturale nel secondo trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019, viene riconosciuto un credito di imposta, pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.</p> <p>Il costo del gas è calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME).</p>

3. Alle imprese non energivore

Qualora il prezzo dell'energia elettrica nel secondo trimestre 2022 abbia subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019**, le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 15% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2022.

Il costo dell'energia elettrica è calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi.

4. Alle imprese non gasivore

Qualora il prezzo di riferimento del gas naturale nel secondo trimestre 2022 abbia subito un **incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019**, è riconosciuto un credito di imposta pari al 25% della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici.

Il costo del gas è calcolato come media, riferita al secondo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME).

Per le imprese non energivore e non gasivore, il venditore dovrà inviare al proprio cliente, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il terzo trimestre dell'anno 2022:

- qualora l'impresa destinataria del contributo nel secondo e terzo trimestre dell'anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel secondo trimestre dell'anno 2019,
- su richiesta dell'impresa,
- entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta.

Tutti i crediti di imposta:

- sono utilizzabili in **compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2022** (poi rinnovato al 31 marzo 2023 dal DL Aiuti ter),
- possono essere ceduti, solo per intero, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie devono richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta.

<p>ART 12 Misure fiscali per il welfare aziendale – bonus bollette</p>	<p>Limitatamente al periodo d'imposta 2022 ed entro il limite complessivo di euro 600,00, non concorrono a formare il reddito:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, • le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.
<p>ART 23 Rifinanziamento Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi</p>	<p>I requisiti di accesso all'indennità una tantum, stabilita nella misura di 200,00 euro sono definiti per i lavoratori autonomi e i professionisti nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • aver percepito un reddito complessivo nel periodo d'imposta 2021 non superiore a 35.000,00 euro; • essere iscritti alla gestione di appartenenza alla data del 18 maggio 2022 (entrata in vigore del DL 50/2022) e avere partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data; • aver effettuato, entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020; • non aver percepito una delle indennità di cui agli artt. 31 e 32 del DL 50/2022 e non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti al 18 maggio 2022.
<p>ART 32 Aree di interesse strategico nazionale</p>	<p>Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche su eventuale proposta del Ministero dello sviluppo economico, di altra amministrazione centrale o della regione o della provincia autonoma territorialmente competente possono essere istituite aree di interesse strategico nazionale per la realizzazione di piani che prevedano investimenti pubblici o privati anche cumulativamente pari a un importo non inferiore ad euro 400.000.000,00 relativi ai settori di rilevanza strategica.</p>

Sono di rilevanza strategica i settori relativi:

- alle filiere della microelettronica e dei semiconduttori;
- delle batterie;
- del supercalcolo e calcolo ad alte prestazioni;
- della cybersicurezza;
- dell'internet delle cose (IoT);
- della manifattura a bassa emissione di CO₂;
- dei veicoli connessi;
- autonomi e a basse emissioni;
- della sanità digitale e intelligente;
- dell'idrogeno.

La rilevanza strategica dell'investimento in uno specifico settore deve essere motivata e preceduta:

- a) da una manifestazione di interesse da parte di un soggetto pubblico o privato per la realizzazione di tali piani,
- b) dalla presentazione di un piano economico-finanziario che descriva la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria del progetto.

Possono essere istituiti una società di sviluppo o un consorzio, partecipato dalla regione o provincia autonoma, dai Comuni interessati e dal Ministero dell'economia e delle finanze, il cui oggetto sociale consiste nella pianificazione e nel coordinamento delle attività finalizzate alla realizzazione dei piani.

ART 33 ter
Semplificazioni
in materia di
cessione dei
bonus edilizi

Si interviene sulla responsabilità di fornitori e cessionari nella cessione dei crediti fiscali relativi al superbonus 110% e agli altri bonus edilizi minori.

Nel caso di operazioni di cessione di agevolazioni indebitamente fruite, la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari è limitata:

- al caso in cui entrambi hanno concorso alla violazione con dolo o colpa grave,
- esclusivamente per i crediti per i quali sono stati acquisiti i visti di conformità, le asseverazioni e le attestazioni di cui all'art. 119 e 121 c. 1-ter, D.L. n. 34/2020.

Nel caso di operazioni di cessione o sconto in fattura per crediti sorti prima dell'introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti con il decreto Antifrodi, per i cedenti che coincidano con i fornitori la responsabilità solidale sarà circoscritta ai casi di dolo e colpa grave solo se il cedente acquisisce dei dati che attestano

- il diritto alla detrazione d'imposta,
- la congruità delle spese sostenute rilasciata dai tecnici abilitati.

ART 33 quater
Norme di
semplificazione
in materia di
installazione di
vetrate
panoramiche
amovibili

A partire del 23 settembre 2022 gli interventi sulle vetrate cosiddette VEPA, in quanto considerati privi di attitudine a modificare l'assetto edilizio preesistente, saranno realizzabili senza alcun titolo abilitativo e senza alcuna comunicazione all'ente territoriale comunale.

Le vetrate VEPA sono vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, che possano generare nuova volumetria o comportare un mutamento della destinazione d'uso dell'immobile e dirette a:

- assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici;
- miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche;
- riduzione delle dispersioni termiche;
- parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi;
- non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici;
- favoriscano una naturale micro-aerazione;
- abbiano caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.